

COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

(Approvato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29 giugno 2009)
(Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n.24 del 9/11/2009)

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo n° 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo n° 2 RIFERIMENTI NORMATIVI
- Articolo n° 3 LIMITI DI APPLICAZIONE
- Articolo n° 4 DEFINIZIONI
- Articolo n° 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo n° 6 PRINCIPI GENERALI
- Articolo n° 7 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
- Articolo n° 8 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
- Articolo n° 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

- Articolo n° 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI
- Articolo n° 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI - TAB. 1
- Articolo n° 12 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA
- Articolo n° 13 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI
- Articolo n° 14 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA
- Articolo n° 15 SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI
- Articolo n° 16 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI
- Articolo n° 17 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA
- Articolo n° 18 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE
- Articolo n° 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
- Articolo n° 20 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
- Articolo n° 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
- Articolo n° 22 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE
- Articolo n° 23 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE
- Articolo n° 24 GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO
- Articolo n° 25 GESTIONE DELLA FRAZIONE LATTINE
- Articolo n° 26 GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA
- Articolo n° 27 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA
- Articolo n° 28 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
- Articolo n° 29 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Articolo n° 30 ISOLE ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA
- Articolo n° 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
- Articolo n° 32 ACCENSIONE FUOCHI ALL'APERTO
- Articolo n° 33 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Articolo n° 34 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Articolo n° 35 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI
- Articolo n° 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO
- Articolo n° 37 CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI
- Articolo n° 38 PULIZIA DEI MERCATI
- Articolo n° 39 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

Articolo n° 40 AREE ADIBITE A LUNA PAR, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Articolo n° 41 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Articolo n° 42 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

Articolo n° 43 POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

Articolo n° 44 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Articolo n° 45 ANIMALI

Articolo n° 46 ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Articolo n° 47 CAVE E CANTIERI

Articolo n° 48 DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo n° 49 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Articolo n° 50 PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA

TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo n° 51 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Articolo n° 52 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Articolo n° 53 RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

TITOLO V: DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo n° 54 TASSA - TARIFFA

TITOLO VI: CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 55 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Articolo n° 56 CONTROLLI E VIGILANZA

Articolo n° 57 ACCERTAMENTI

Articolo n° 58 DIVIETI

Articolo n° 59 VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo n° 60 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Articolo n° 61 RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo n° 62 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

LIMITI DI APPLICAZIONE

1.1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) agli rifiuti generati casualmente nell'atmosfera;

b) ai rifiuti radioattivi;

c) ai rifiuti derivanti dalla prosecuzione dell'estrazione, dal trattamento dell'ammasso, di rovine minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

d) alle categorie e ai soggetti rifiuti agricoli, marittimi, lacustri e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della Legge IV ottobre 1988, n. 758, e successive modifiche ed integrazioni. Agli incenerimenti che producono fertilizzanti anche con

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n° 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, conformemente al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, ed in particolare all'art. 198, e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti di imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti ;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- d) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: pile esauste, medicinali, ecc. ;
- f) alla raccolta dell'indifferenziato residuale ;
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- h) alla raccolta differenziata dei rifiuti assimilati.

Articolo n° 2

FINALITA'

1. La gestione e la raccolta dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le sue fasi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora ;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori ;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo n° 3

LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dell'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con

l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 152/06;

f) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

g) ai materiali esplosivi in disuso;

h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;

j) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;

k) alle attività di recupero effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Articolo n° 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato 17 al decreto Legislativo n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

e) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

f) RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;

h) CONFERIMENTO: attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore al soggetto incaricato delle successive fasi di smaltimento o recupero, ovvero il deposito dei rifiuti in contenitori all'uopo predisposti;

i) TRASPORTO: operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione agli impianti di trattamento e/o stoccaggio provvisorio e/o detentivo, nonché da un impianto all'altro;

j) SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato 18 al Decreto Legislativo n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

k) RECUPERO: riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto: sono le operazioni previste nell'allegato 19 al Decreto Legislativo n° 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

l) RICICLAGGIO: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

m) RIUTILIZZO: utilizzare una cosa che sia già stata usata;

n) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato 18 al Decreto Legislativo n° 152/06 e successive modifiche ed

integrazioni nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato 19 al medesimo Decreto;

- o) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo 8;
- p) **DISCARICA**: interrimento controllato dei rifiuti destinato alla definitiva collocazione degli stessi con modalità diverse a seconda delle tipologie dei rifiuti e delle caratteristiche dell'impianto;
- q) **INCENERIMENTO**: trasformazione dei rifiuti mediante combustione autoalimentata o sostenuta;
- r) **TRATTAMENTO**: trasformazione dei rifiuti e/o processi di selezione finalizzati al riciclo di materiali e/o processi di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione dei prodotti riutilizzabili;
- s) **MESSA IN SICUREZZA**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- u) **CERNITA**: attività di separazione a valle dei rifiuti;
- v) **SPAZZAMENTO**: operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- w) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- x) **COMPOSTAGGIO**: operazione di trattamento della frazione organica dei rifiuti al fine di ottenere del concime da utilizzarsi in agricoltura o giardinaggio;
- y) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- z) **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono suddividere in:
 - Per la vendita o **Primario**: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - **Multiplo o Secondario** (solamente gli imballaggi a tal fine destinati fin dall'origine): concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Per il **Trasporto o Terziario** (a tal fine destinati fin dall'origine. Ogni utilizzo di tali imballaggi anche come secondari e primari nel punto di vendita ne escludono comunque la classificazione di secondari e primari ai sensi del presente Regolamento. Rimane preminente la classificazione di terziario rispetto al secondario e primario indipendentemente che l'imballaggio possa subire usi diversi, purchè abbia originariamente avuto un effettivo uso di terziario): concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- aa) **RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al presente articolo, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Articolo n° 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo n° 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati:

IN BASE ALLA PROVENIENZA:

1) URBANI

A) DOMESTICI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

1. ORDINARI:

a) **ORGANICI** (FORSU= Frazione Organica dei Rifiuti Solidi urbani): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- **VERDE:** comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private, scarti vegetali provenienti da attività commerciali, scarti vegetali provenienti da cimiteri;

- **UMIDO:** parte organica putrescibile dei rifiuti solidi urbani, comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) **SECCHI:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

- **RECUPERABILI:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- **CARTA** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;

- **PLASTICA** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;

- **VETRO** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;

- **LATTINE** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;

- **BARATTOLI** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;

- **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;

- **NON RECUPERABILI:** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o incenerimento;

2. INGOMBRANTI:

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;

B) ESTERNI:

sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani e/o patrimoni;

C) ASSIMILATI AGLI URBANI:

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 11;

D) CIMITERIALI:

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI;

2) SPECIALI (RS= RIFIUTI SPECIALI):

sono rifiuti speciali:

1) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

2) derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

3) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

4) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

5) rifiuti derivanti da attività commerciali;

6) rifiuti derivanti da attività di servizio;

- 7) i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al Decreto Legislativo n° 22/97.

Articolo n° 6

abrogato

Articolo n° 7

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di RIFIUTI URBANI sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Non viene considerato abbandono:
 - il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
 - il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo 5, tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
3. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate all'articolo 61 del presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere a propria cura e spese alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
6. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
8. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale.
9. Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio munito del vestiario o accessori ad alta visibilità previsti dal Codice della Strada.
10. I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o avaria, fossero deteriorati o

malfunzionanti. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato. Chi causa con il proprio comportamento il deterioramento di attrezzature o contenitori dovrà provvedere a propria cura e spese alla sua riparazione o sostituzione, salvo la facoltà per il Comune di procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

11. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo n° 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n° 152/06, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

– i Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 p.p.m. nè policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 p.p.m. ;

– i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;

– i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;

– il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

– devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

2. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato 22 del Decreto Legislativo n° 152/06 ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile .

5. Allo smaltimento dei Rifiuti speciali non Assimilati, anche non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi direttamente o tramite consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato 20 del Decreto Legislativo n° 152/06 (Operazioni di smaltimento) ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico, con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

6. Il produttore di Rifiuti Speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

– autosmaltimento dei rifiuti;

– conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

– conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

– esportazione dei rifiuti.

7. E' tassativamente vietato il conferimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Articolo n° 9

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere espresso dagli organi tecnici o tecnico-sanitari competenti per territorio, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo n° 152/06 .
3. Le ordinanze vanno comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute e al Presidente della Regione entro 3 giorni dall'emissione, hanno efficacia per un periodo non superiore a 6 mesi e non possono essere reiterate per più di 2 volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo n° 10

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo 5;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo 10;
- Rifiuti da imballaggio come definiti al precedente articolo 4 anche mediante stipula di apposite convenzioni con i consorzi di cui all'art. 223 del Decreto Legislativo n° 152/06 .

2. Il Comune di Aci Bonaccorsi promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso la raccolta differenziata.

3. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal Comune con una differenziazione spinta delle frazioni merceologiche che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo n° 11

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali Non Pericolosi agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) , del Decreto Legislativo n° 152/06 .

2. Nelle more della emanazione dei criteri sopra citati, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per Rifiuti Speciali Assimilati Agli Urbani:

- i Rifiuti indicati al punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984;

- gli accessori per l'informatica;

prodotti in ambito non domestico da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che non siano classificati come imballaggi terziari e secondari ne' tanto meno come rifiuti pericolosi di cui all'allegato 22 del D. Lgs. n° 152/06, nei locali in regola con la denuncia per la tassa/tariffa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni al di sotto dei limiti stabiliti dalla Tabella 1.

3. In riferimento alla Tabella 1 sono considerati quantitativamente assimilati quelli prodotti in ambito non domestico da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che non siano classificati come imballaggi terziari e secondari ne' tanto meno come rifiuti pericolosi di cui all'allegato 22 del D. Lgs. n° 152/06 in quantità non superiore alle soglie definite in Tabella 1. Detti rifiuti devono essere posizionati in appositi contenitori semitrasparenti ai sensi del successivo articolo n° 13 e con le modalità di cui alla Tabella 1.

4. Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle indicate in Tabella 1 comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività e il sanzionamento del soggetto conferitore. Le quantità in esubero dalla Tabella 1 vengono classificate come Rifiuti Speciali Non Assimilati ed al loro smaltimento dovrà provvedere direttamente il produttore.

5. L'Amministrazione Comunale, ferma restando la copertura finanziaria, può istituire un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti non assimilati per quantità, svolto dalla Ditta appaltatrice a condizioni trattate direttamente con i produttori dei rifiuti non assimilati, la cui raccolta è fuori dalla privativa comunale.

Le attività produttive sono libere di convenzionarsi con la Ditta appaltatrice del servizio pubblico o con altra Ditta. Esse devono far pervenire al Comune la prova documentale del corretto smaltimento.

TABELLA 1

TIPOLOGIE RIFIUTI CLASSIFICAZIONE DESTINAZIONE SOGLIA QUANTITATIVA

TIPOLOGIE RIFIUTI	CLASSIFICAZIONE	DESTINAZIONE	SOGLIA QUANTITATIVA
imballaggi primari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, lattine e simili) purchè non classificati pericolosi dal D. Lgs.152/06; materiali vari in varie forme purchè riciclabili (di plastica, alluminio, carta e vetro);	rifiuti speciali assimilati secchi recuperabili.	raccolta differenziata stradale	30 Kg./settimana
scarti di legno puro in modica quantità, scarti in genere di alimentari, purchè non liquidi quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, farinacei, partite di alimenti deteriorati, scarti di lavorazione di frutta ed ortaggi, lattierocaseari e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sgranature, trebbiature e simili). Tutti questi devono essere esenti da parti estranee non degradabili (imballaggi primari e altro);	rifiuti speciali assimilati organici riciclabili	raccolta differenziata stradale	480 Lt./settimana
accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani	rifiuti speciali assimilati secchi non recuperabili	raccolta su area privata accessibile su chiamata telefonica	120 Lt./settimana

6. Sono Rifiuti Speciali Non Assimilati quelli classificati come pericolosi nell'allegato 22 del Decreto Legislativo n° 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni ancorchè prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, nonchè quelli prodotti dalle medesime attività che per quantità sono in esubero da quelle stabilite in Tabella 1. Sono comunque Rifiuti Speciali Non Assimilati i rifiuti di qualsiasi classificazione, in base alla provenienza, derivanti da attività di demolizione, di scavo e di movimento terra in genere, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

7. Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

8. Le attività che producano Rifiuti Speciali Non Assimilati possono, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente Regolamento, conferire tali rifiuti al pubblico servizio di raccolta previa apposita Convenzione.

9. Rifiuti di Imballaggi:

9.1. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al

dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata esplicitamente per rifiuti di imballaggi secondari, relativamente alla frazione merceologica da conferire.

9.2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs. n° 152/06;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale.

Ai fini di cui sopra gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

Articolo n° 12

DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro nell'allegata planimetria (**All. A**) coincidente col territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio pubblico di raccolta anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta. L'utente dovrà a propria cura conferire i rifiuti negli eventuali contenitori posizionati lungo la strada pubblica.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, il perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta potrà essere aggiornato o modificato tramite deliberazione dell'organo competente.

Articolo n° 13

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta delle frazioni merceologiche fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Il servizio di raccolta viene effettuato, entro il perimetro stabilito al precedente articolo 12, comma 1, del presente Regolamento, principalmente mediante: servizio di raccolta "porta a porta", appositi contenitori stradali, isola ecologica comunale ed altre metodologie, riportate nei successivi articoli.
3. Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari, e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.
4. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
5. L'Amministrazione comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione del Decreto Legislativo n° 152/06.
6. Coloro che risiedano all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, ossia all'esterno del perimetro di cui all'articolo 12, comma 1, del presente Regolamento, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti

per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta o presso l'isola ecologica comunale.

7. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Articolo n° 14

SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti viene effettuato mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature idonee alla movimentazione dei rifiuti. La raccolta "porta a porta" consiste nel posizionamento, da parte dei cittadini utenti, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità di seguito indicate dal Comune, presso il piano terra di ogni stabile nella parte esterna della recinzione in prossimità degli accessi delle aree private alla pubblica viabilità negli spazi appositamente indicati dagli Uffici Comunali.

2. I rifiuti devono essere collocati nel giorno e nella fascia oraria prefissati, come specificato al precedente comma 1.

3. Per alcune tipologie dei Rifiuti Solidi Urbani il servizio potrà essere attuato su chiamata, nel qual caso sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

4. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, il proprietario dei rifiuti è tenuto a raccogliere il contenuto fuoriuscito o sparso a terra e a riposizionarlo con cura in un nuovo sacchetto approvato dal Comune. Sarà comunque compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento da tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e di cui non sia possibile rintracciare il proprietario, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo. Nel caso di rinvenimento di rifiuti sparsi sul suolo e/o abbandonati deve esserne data dai cittadini comunicazione all'Amministrazione Comunale.

5. Non possono essere raccolti i rifiuti umidi conferiti in contenitori e/o sacchetti non approvati dal Comune o contenenti materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui sono destinati a contenere. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di apposite indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti del Comune.

6. Il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e/o sacchi, per le frazioni raccolte porta a porta con tali raccoglitori, sarà regolato dalle seguenti norme:

a) il conferimento deve avvenire in modo separato per tipo di rifiuto, utilizzando sacchetti, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;

b) i sacchi e/o contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse; i sacchi, qualora sia previsto, devono essere inseriti negli appositi contenitori adibiti alla raccolta porta a porta, di colore e fattura decisi dall'Amministrazione Comunale, i quali saranno dotati apposita chiusura antirandagismo;

c) i sacchi e/o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore;

d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;

e) allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

7. Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali, essi sono inseriti in appositi contenitori (bidoncini o bidoni), dotati di chiusura antirandagismo, di fattura e colore stabiliti dal Comune, per i

quali l'utente dovrà garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori saranno distribuiti dall'Amministrazione Comunale e diverranno di proprietà dell'utente. Nei casi in cui gli animali siano di proprietà privata accertata sarà ritenuto responsabile il proprietario dell'animale stesso per i danni cagionati e dovrà a propria cura e spese provvedere alla raccolta del materiale fuoriuscito dai sacchetti e riposizionarlo in idoneo contenitore, oltre a far sì che i fatti non si manifestino anche in futuro.

8. Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

9. Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione concordata con l'Amministrazione Comunale in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti appositi bidoni di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori in proprietà privata. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

10. In casi particolari, per esempio vicoli stretti, o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

11. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori e/o cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della ditta stessa, che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

12. La pulizia e la disinfezione dei contenitori, esclusi eventuali cassonetti assegnati alle ditte, sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal Responsabile del servizio ambiente nel caso quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

13. Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne, ecc.) l'Amministrazione Comunale provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le cadenze fissate dai successivi articoli del presente Regolamento.

14. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo n° 15

abrogato

Articolo n° 16

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di recupero/smaltimento. In ogni caso le operazioni di recupero (come indicate nell'allegato 21 al Decreto Legislativo n° 152/06) sono da preferirsi a quelle di smaltimento (come indicate nell'allegato 20 dello stesso Decreto) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo n° 17

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione Umida degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) è effettuata con modalità di raccolta "porta a porta".

1.1 Ogni utenza, a tal fine, sarà dotata a spese dell'Amministrazione Comunale di apposito contenitore da tenersi in casa o all'esterno e comunque su area di proprietà privata, dove raccogliere temporaneamente la frazione umida prodotta nell'unità immobiliare e in cui può essere inserito un apposito sacchetto in mater-bi completamente biodegradabile di colore e fattura che saranno decisi dall'Amministrazione Comunale.

1.2 I rifiuti umidi, così raccolti, saranno posizionati, posti all'interno degli appositi contenitori, all'esterno dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 13 previa chiusura degli eventuali sacchetti in mater-bi posti al loro interno, nelle fasce orarie e nei giorni decisi dall'Amministrazione Comunale ed in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; i contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.

1.3 Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i rifiuti umidi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori sistemati all'interno dell'area condominiale, i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in esso contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti appositi bidoni di adeguata capacità che saranno detenuti a titolo di custodia dai condomini od utenti utilizzatori. I condomini o il gruppo di utenti utilizzatori dei bidoni dovranno garantire la corretta pulizia dei bidoni utilizzati, nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.

1.4 Per ogni altra specificazione a detto servizio si fa esplicito riferimento all'articolo 13 del presente Regolamento.

1.5 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rendere obbligatorio l'uso del sacchetto in materiale biodegradabile da riporre all'interno del contenitore per l'umido in ogni tempo sia a scopi di maggior igiene, ove se ne ravvedesse la necessità, sia a scopo di adeguamento al Regolamento per l'applicazione di tariffa dei rifiuti in caso di espressa previsione di ciò in esso. In tal caso le modalità di conferimento saranno obbligatoriamente quelle previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo n° 18

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA IN ZONE PERIFERICHE, VILLE E CASE SPARSE

1. La raccolta della frazione umida per le zone periferiche, ville e case sparse può essere effettuata tramite compostaggio domestico (come disciplinato al successivo articolo 20), qualora l'utenza abbia la possibilità di poterlo fare (disponibilità di terreno, giardino, orto o concimaia).

2. Nel caso in cui l'utenza non praticasse il compostaggio domestico, il Comune di Aci Bonaccorsi si servirà della metodologia di raccolta previsto nell'articolo 17 del presente Regolamento.

Articolo n° 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde degli RSU (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento), comprese le ramaglie, dovrà essere conferita a cura dell'utente presso il centro di raccolta Comunale; tale frazione dovrà essere quella derivante dai lavori di sfalcio e manutenzione delle aree verdi e private, eseguiti direttamente dal proprietario di dette aree. E' vietato il conferimento dei rifiuti verdi prodotti da attività agricole o artigianali di servizio. Potrà essere conferita inoltre la frazione verde derivante dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche.

2. Per l'effettuazione del servizio, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere utilizzati appositi contenitori di adeguata capacità e posizionati in luoghi sorvegliati e protetti che verranno svuotati al bisogno e comunque con frequenza non inferiore a 2 volte al mese.

3. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n° 20

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita all'articolo 5 del presente Regolamento). Il Comune incoraggia, anche attraverso la riduzione della tassa/tariffa rifiuti solidi urbani, la pratica del compostaggio domestico della Frazione Organica.

2. Gli utenti che possiedono un giardino o hanno comunque a disposizione un adeguato spazio verde esterno all'abitazione, possono separare dagli altri rifiuti la Frazione Organica domestica (resti di pasti e vegetali, scarti di potature, sfalci ed altre attività di giardinaggio od orticole) e compostarla in proprio, evitando che dia luogo ad emissioni di odori molesti.

3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardini, fioriere ecc.. Potrà essere consentito, a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto a livello condominiale o per più famiglie residenti medesimo stabile o per famiglie con abitazioni vicine. L'effettuazione congiunta del compostaggio domestico potrà avvenire previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e secondo le modalità indicate dal Comune.

4. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

5. Nel centro abitato è consentito il compostaggio domestico solo attraverso l'utilizzo preferibilmente di Composter, o in alternativa di Casse di compostaggio o Cumulo. Le Concimaie possono essere utilizzate solo in zone agricole, come definite nel Piano Regolatore Generale del Comune di Acì Bonaccorsi.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali fabbricati posti a confine della proprietà.

7. Per il posizionamento del composter o altri sistemi di compostaggio dovrà essere garantita una distanza di almeno 10 metri dalle finestre di altri fabbricati.

8. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni molesti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

9. Durante la gestione della struttura di compostaggio domestica dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata maturazione del materiale senza il formarsi di sostanze liquide in eccesso o la formazione di odori sgradevoli dovuti a troppa omogeneità dei materiali;

- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

10. Il Comune, in considerazione del beneficio conseguibile con la diminuzione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, provvederà ad incentivare la pratica del compostaggio domestico, attraverso idonee campagne di sensibilizzazione, al fine di ridurre i costi di smaltimento della frazione Umida e Verde.

E' vietato effettuare trattamenti domestici alla frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani Umida tramite triturazione ed immissione in scarichi destinati a fognatura comunale o in acque o in

terreni, anche previa decantazione ai sensi di Legge, senza espressa e specifica autorizzazione degli Enti preposti alla tutela di tali scarichi o proprietari del corpo recettore.

Articolo n° 21

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

1. La raccolta della frazione Secco Non Recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana.
2. I rifiuti Secchi Non Recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti e opachi a perdere di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune e conferiti nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite.
3. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale inserito nei sacchetti, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di smaltimento dei materiali secchi non recuperabili.
4. Per il conferimento della frazione Secco Non Recuperabile potranno essere utilizzati appositi contenitori di dimensioni e caratteristiche stabilite dal Comune, da utilizzarsi per contenere i sacchetti da posizionarsi in prossimità degli accessi per la raccolta porta a porta. Le norme di conferimento sono riportate all'articolo 13, comma 6, del presente Regolamento.
5. Le dimensioni dei contenitori saranno apportate alle esigenze dell'utenza (domestica, condominiale). Tali contenitori possono essere previsti anche per le utenze quali pubblici esercizi, mense, bar, nonché per le ditte con forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, per le quali l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà utilizzare opportuni cassonetti, dati in custodia al titolare o legale rappresentante della ditta stessa, come stabilito al precedente articolo 13, comma 11, del presente Regolamento.
6. L'eventuale utilizzo dei contenitori per la raccolta porta a porta comporta il relativo lavaggio e disinfezione, che andranno effettuati a cura dell'utilizzatore, con le modalità indicate al precedente articolo 13, con frequenza minima mensile.
7. Per la raccolta di alcuni tipi di Rifiuti Secchi Non Recuperabili, quali ad esempio pannolini e pannoloni, il Comune, solamente per determinate strutture ed in casi eccezionali, può prevedere degli idonei bidoni e/o contenitori stradali adibiti alla specifica raccolta di tali rifiuti. La frequenza di svuotamento sarà quella stabilita per il servizio di raccolta porta a porta della frazione secca non recuperabile di cui al presente articolo, e comunque non inferiore ad una volta alla settimana. Nel caso in cui la raccolta di tali tipologie di rifiuti risultasse problematica, a seguito dell'utilizzo di tali contenitori per scarichi di rifiuti incontrollato, il Comune, qualora lo ritenesse conveniente, può dotare i contenitori di apposita chiusura, al fine di consentirne l'utilizzo solo agli utenti interessati.
8. Nel caso di utilizzo di bidoni e/o contenitori stradali di cui al precedente comma 7 i rifiuti dovranno essere conferiti mediante l'utilizzo di sacchetti stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
9. La pulizia e il lavaggio dei bidoni e/o contenitori di cui al comma 7, sarà effettuato dalla ditta incaricata, con cadenza minimo mensile, durante i mesi da ottobre a marzo, e minimo quindicinale da aprile a settembre.
10. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Articolo n° 22

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE IN ZONE PERIFERICHE E CASE SPARSE

1. Per la raccolta della frazione Secco Non Recuperabile per le zone periferiche e case sparse il Comune adotterà la metodologia di raccolta più corretta per fornire il servizio all'utenza in maniera adeguata.
2. Potranno, in alternativa al sistema di raccolta porta a porta della frazione Secco Non Recuperabile di cui al precedente articolo 21, possono essere utilizzati dei contenitori stradali di

idonea capacità e caratteristiche, da posizionarsi sulla pubblica via, muniti di eventuale chiusura a chiave al fine di consentire l'utilizzo solo agli utenti ai quali verranno assegnati.

3. La frequenza di svuotamento dei contenitori stradali di cui al precedente comma 2 dovrà essere non inferiore ad una volta alla settimana. Per i contenitori stradali verrà applicata la medesima frequenza di svuotamento di quella stabilita per il servizio di raccolta porta a porta della frazione Secco Non Recuperabile, di cui al precedente articolo 21.

4. I Rifiuti Secchi Non Recuperabili dovranno essere conferiti nei contenitori stradali di cui al presente articolo contenuti nei sacchetti a perdere stabiliti dal Comune, aventi le caratteristiche descritte nel precedente articolo 21 utilizzati per la raccolta porta a porta.

5. Per la raccolta rifiuti con contenitori stradali si richiama quanto sancito dall'articolo 15 del presente Regolamento, specificando che dovranno essere lavati con frequenza minimo mensile, secondo le modalità indicate nell'articolo 15.

Articolo n° 23

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO RECUPERABILE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/06 il Comune istituisce forme di raccolta differenziata delle frazioni di Rifiuti Secchi Recuperabili, per i quali è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia, stabilendo le relative modalità.

2. E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le modalità di conferimento stabilite dal presente Regolamento o altre che verranno stabilite con apposite ordinanze sindacali.

3. La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE, VETRO, PLASTICA, dei rifiuti urbani (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata, di norma, con il sistema porta a porta, con frequenza minima settimanale, secondo le modalità riportate all'articolo 13 del presente Regolamento.

4. Le frazioni secche recuperabili di cui al presente articolo possono essere, altresì, conferite presso il sito di raccolta Comunale, nel caso in cui venga istituita la relativa raccolta presso il sito predetto.

5. L'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero.

Articolo n° 24

GESTIONE DELLA FRAZIONE VETRO

1. La frazione Secca Recuperabile del Vetro (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene raccolta, di norma, con il sistema porta a porta, come stabilito al precedente articolo 21.

2. Gli utenti devono conferire i rifiuti di vetro, quali bottiglie o altri contenitori, completamente vuoti e privi di eventuali tappi ed altri materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero in appositi contenitori. Il vetro deve essere inserito sfuso, senza alcun involucro o sacchetto di contenimento.

3. Gli utenti dovranno provvedere ad effettuare il conferimento del vetro in appositi contenitori, forniti in sede di prima applicazione dall'Amministrazione, adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.

4. Eventuali rifiuti di vetro ingombranti (per esempio damigiane sprovviste dall'involucro di plastica o paglia, lastre di vetro) devono essere conferiti previo accordi con gli uffici comunali. E' vietato il relativo deposito al di fuori degli appositi contenitori privati per motivi di pericolosità.

5. Gli utenti sono responsabili per qualsiasi danno causato dal posizionamento pericoloso dei contenitori di proprietà nonché dalla fuoriuscita di materiale di vetro dai propri contenitori. Essi hanno l'obbligo di ritirare detti contenitori dalla sede pubblica per riporli in area di proprietà privata il più presto possibile una volta avvenuta la raccolta.

6. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

7. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'Amministrazione Comunale a seconda delle necessità, comunque con frequenza minima settimanale.

Articolo n° 25

abrogato

Articolo n° 26

GESTIONE DELLA FRAZIONE PLASTICA

1. La frazione Secca Recuperabile della Plastica (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene raccolta di norma mediante il sistema "porta a porta", come stabilito al precedente articolo 21.

2. Gli utenti devono conferire i rifiuti di plastica contrassegnati dai simboli PET, PVC e PE, quali:

– bottiglie di acqua minerale e bibite;

– flaconi di prodotti per il lavaggio della biancheria;

– flaconi di prodotti per la pulizia della casa; contenitori di prodotti per l'igiene della persona;

e altri contenitori, oltre quelli indicati precedentemente, solo a seguito di specifica ordinanza sindacale, completamente vuoti e privi di eventuali tappi ed altri materiali di rivestimento, in modo da facilitarne il recupero in appositi contenitori. La plastica deve essere inserita sfusa e schiacciata se possibile, senza alcun involucri o sacchetto di contenimento.

3. Non possono essere inseriti nei predetti contenitori rifiuti in plastica diversi da quelli elencati precedentemente nel presente articolo (per esempio stoviglie in plastica, vasetti dello yogurt, contenitori per caffè e succhi di frutta, nailon, contenitori con simboli T o F, cassette).

4. Gli utenti dovranno provvedere ad effettuare il conferimento della plastica in appositi sacchetti adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.

5. Gli utenti sono responsabili per qualsiasi danno causato dal posizionamento pericoloso dei sacchetti nonché dalla fuoriuscita di materiale di plastica dai sacchetti stessi.

6. Detta tipologia di rifiuti può essere conferita presso apposito centro di raccolta comunale, qualora istituito, in contenitori a ciò adibiti.

7. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

8. La frequenza di raccolta verrà determinata dall'Amministrazione Comunale a seconda delle necessità, comunque con frequenza minima settimanale.

Articolo n° 27

GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA

1. La raccolta della frazione Carta (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata, di norma, con il sistema porta a porta con frequenza minima settimanale.

2. I rifiuti cartacei vanno conferiti senza involucri (sacchi di nylon) in appositi contenitori, in sede di prima applicazione forniti dall'Amministrazione Comunale, adibiti alla raccolta da tenersi in casa che saranno posti a cura degli stessi all'esterno della porta o cancello e comunque su marciapiede o ai limiti della sede stradale nei giorni e negli orari fissi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità riportate all'articolo 13 del presente Regolamento, badando di non creare intralcio o disturbo alla viabilità in generale sia pedonale che ciclabile e veicolare.

3. Per le utenze con forte produzione di carta, possono essere messi a disposizione appositi contenitori e/o cassonetti, secondo quanto disposto dal citato articolo 13, comma 11, del presente Regolamento.

4. Gli utenti devono conferire al servizio di raccolta carta porta a porta rifiuti quali giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, sacchetti di carta puliti, imballaggi di cartone, scatole, scatoloni. Gli imballaggi di cartone vanno ridotti di volume, aprendoli e ripiegandoli.
5. Gli addetti alla raccolta dovranno effettuare il controllo del materiale conferito, al fine di garantire l'esclusivo conferimento all'impianto di trattamento/riciclaggio di materiale cartaceo.
6. Il Comune determinerà le modalità di raccolta tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, al fine di garantire una corretta gestione della frazione Carta di cui al presente articolo, contenendo i costi del relativo servizio a carico della collettività.
7. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il relativo trattamento e riciclaggio.

Articolo n° 28

GESTIONE DI PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI, ALLUMINIO, TONER E SCARTI INFORMATICI

1. La raccolta differenziata delle pile esauste, dei farmaci scaduti, dell'alluminio, dei toner e degli scarti informatici provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.
2. I contenitori saranno collocati in apposito centro a ciò destinato dalla Amministrazione Comunale.
3. Il centro di raccolta di cui sopra sarà collocato in luogo facilmente controllabile, anche con sistema di video-sorveglianza.
4. Nei contenitori adibiti alla raccolta delle pile esauste, in quelli adibiti alla raccolta dei farmaci scaduti, dell'alluminio e dei toner/scarti informatici non possono essere inseriti altri materiali, anche se pericolosi.
5. Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei suddetti rifiuti disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

Articolo n° 29

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta della frazione ingombranti dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'articolo 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema porta a porta su chiamata con frequenza minima quindicinale.
2. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/06. In caso contrario, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Il Comune può prevedere, per alcune tipologie di rifiuti, il pagamento di un rimborso spese per la bonifica e/o lo smaltimento dei beni durevoli conferiti.
3. Fino all'entrata in vigore di nuove definizioni, i beni durevoli per i quali si applica il precedente comma 2 sono individuati in:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
4. I rifiuti Ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sulle strade, nei campi, nei fiumi o fossati o comunque sul suolo, sottosuolo o acque superficiali.
5. Non possono essere conferiti con questo sistema i rifiuti di Imballaggi terziari e secondari di qualsiasi natura e provenienza, salvo che per espressa Convenzione con l'Amministrazione Comunale.

6. I conferitori al presente sistema di raccolta dovranno fornire il proprio nominativo che sarà inserito in apposito elenco informatico al fine di effettuare tutti i controlli necessari. Qualora si evidenziasse una particolare attività di conferimento decisamente superiore alla media di alcune persone, queste saranno estromesse dal servizio a semplice discrezione dell'Amministrazione Comunale, che potrà richiedere per la continuità del servizio il convenzionamento dei cittadini in questione

Articolo n° 30

ISOLE ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

1. Le isole ecologiche o centri di raccolta comunali dovranno essere gestite secondo le modalità che verranno stabilite con apposito Regolamento Comunale. Il Regolamento dovrà riportare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite, nonché le relative modalità di conferimento.
2. Il Regolamento Comunale di funzionamento di dette strutture non dovrà essere in contrasto con le metodologie di raccolte disciplinate dal presente Regolamento.
3. Dette strutture durante l'orario di apertura dovranno essere controllate da personale autorizzato, che garantirà il corretto conferimento dei rifiuti.
4. In particolare presso esse potranno essere conferiti i Rifiuti raccolti mediante servizio di raccolta con contenitori stradali o porta a porta (escluse le frazioni Umida e Secco non Recuperabile), oltre ad altre frazioni di rifiuti, quali ad esempio rifiuti ingombranti, frazione verde, oli esausti, accumulatori esausti, provenienti da civili abitazioni rientranti fra i rifiuti Urbani Domestici (come definiti dall'articolo 5 del presente Regolamento).
5. Le ditte ed imprese, comprese le aziende agricole, non possono in nessun caso conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti derivanti dalla propria attività, classificati come rifiuti speciali sia per tipologie assimilabili sia per tipologie non assimilabili. Tali ditte non potranno conferire altresì rifiuti di imballaggi terziari (pallets, polistirolo, scatoloni in cartone o legno, regge metalliche e altro). Gli imballaggi secondari e primari non potranno essere conferiti in queste strutture pubbliche se non in raccolta differenziata, ove la stessa venga attivata per ciascuna relativa tipologia di materiale, e comunque dovrà essere opportunamente separata a cura delle ditte medesime e conferita merceologicamente priva di impurità negli appositi contenitori che il Comune ha la facoltà di posizionare.
6. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica o centro di raccolta comunale di rifiuti per i quali non è istituita la relativa raccolta, oppure risultino al momento di conferimento già pieni i relativi contenitori. E' altresì vietato depositare a terra nelle immediate vicinanze qualsiasi tipologia di rifiuto sia negli orari di apertura che negli orari di chiusura.
7. Per i Rifiuti Urbani Pericolosi, per i quali è istituita la relativa raccolta, dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti utili a garantire la salvaguardia dell'ambiente da eventuali inquinamenti.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare ulteriori isole ecologiche o centri di raccolta comunali, controllate da personale autorizzato.
9. La dislocazione di dette infrastrutture, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

Articolo n° 31

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità competente, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo n° 32

abrogato

Articolo n° 33

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri Enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello Ambito Territoriale Ottimale.
2. La collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente potrà avvenire solo se non in contrasto con la normativa vigente in materia di raccolta di Rifiuti, anche per quanto riguarda i mezzi e le metodologie di raccolta.
3. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo n° 34

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, sentita la società di gestione del servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente dovrà essere data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, al fine di rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo n° 35

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
 - Rifiuti Urbani Esterni, come definiti al precedente articolo 5;
 - Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definitivi al precedente articolo 5.

Articolo n° 36

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei RIFIUTI URBANI ESTERNI viene effettuato entro il perimetro di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia é a carico del concessionario.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di spazzamento deve avvenire in modo da assicurare la perfetta pulizia del suolo, asportando rifiuti, detriti, fogliame, polvere, rottami e simili. La pulizia può essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati. Nell'effettuare il servizio di spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici eventualmente impiegati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, é a carico degli Enti competenti.

Articolo n° 37

CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico vengono installati e gestiti appositi contenitori portarifiuti.
2. E' proibito gettare nei contenitori portarifiuti di cui al precedente comma Rifiuti Urbani Domestici, Assimilati, Pericolosi e simili.
3. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo n° 38

PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi o punti di vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, dopo avere ridotto al minimo il volume degli eventuali imballi, separando la frazione secca da quella umida.
2. Non potranno essere inseriti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati i rifiuti di carta, cartoni, cassette in legno o plastica, che dovranno essere smaltiti a cura e spese dei soggetti

di cui al precedente comma, presso centri o ditte autorizzate oppure in subordine in zone o contenitori indicati dall'Amministrazione Comunale.

3. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

Articolo n° 39

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.S.U. Interni.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride.
4. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
5. Nel caso che l'area circostante un esercizio pubblico risultasse costantemente imbrattata di rifiuti riconducibili inequivocabilmente allo scorretto comportamento dei clienti dell'esercizio stesso, il gestore è obbligato a provvedere direttamente alla pulizia dell'area circostante il proprio locale per la superficie interessata dal fenomeno.
6. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico del gestore fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, con spesa a carico degli inadempimenti.

Articolo n° 40

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dopo l'uso a cura degli occupanti.
2. I rifiuti prodotti e raccolti dai soggetti di cui al precedente comma devono essere conferiti secondo le modalità previste per gli RSU Interni.
3. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Durante la manifestazione l'area dovrà essere mantenuta pulita a cura degli organizzatori, con conferimento dei rifiuti prodotti negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Tali rifiuti saranno poi raccolti dal servizio pubblico.
4. L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo n° 41

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e materiali, deve provvedere affinché le aree utilizzate rimangano pulite. In ogni caso alla fine delle operazioni deve accertarsi delle condizioni dell'area ed effettuare tutte le operazioni di raccolta, lavaggi, spazzatura al fine di ripristinare la pulizia della stessa.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al comma precedente.
3. In caso di inadempienza recidiva di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata a cura degli addetti al servizio di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto merci e materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso e, in tal caso intervenire per rimuoverli. Tale obbligo vale anche per le trattrici agricole, nel caso in cui perdano zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno e per i cantieri edili o di scavo in generale.

Articolo n° 42

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. NELLE ZONE URBANE: I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni contermini adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti in ordine e puliti anche dalla vegetazione bassa infestante (erbacce) a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari qualora l'incuria e/o lo stato di abbandono non temporaneo su di essi, anche da parte di terzi, di materiali di scarto seppure inerti, siano tali da:

- costituire siti favorevoli all'insediamento ed alla proliferazione di animali potenzialmente dannosi e/o pericolosi per l'uomo quali topi, nutrie, zanzare, serpi, cani randagi ...ecc;

oppure:

- nascondere insidie per incauti visitatori (es: bambini), se trattasi di aree non ben recintate.

2. NELLE ZONE RURALI: Tutti i terreni non edificati qualunque ne sia la destinazione o l'uso devono essere conservati liberi da materiali di scavo in modo da non deturpare l'ambiente, da parte dei conduttori o proprietari. Il deposito su di essi di materiali di scarto vegetale od organico (es: letame, scarti di frutta o verdura ...ecc.) e l'uso in agricoltura deve essere particolarmente attento onde evitare la penetrazione profonda di percolati nei terreni o l'inquinamento delle acque di superficie (fossi) costruendo i necessari canali di scolo o di altre semplici opere idonee allo scopo.

3. Il Sindaco potrà disporre tramite apposita ordinanza il ripristino dei luoghi in oggetto ove sussistano motivi sanitari, igienico ambientali..

Articolo n° 43

POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura dell'Ente gestore della rete fognaria.

2. E' vietato introdurre rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura negli stessi.

3. I frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua nel caso di forti precipitazioni meteorologiche.

Articolo n° 44

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo n° 45

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, comprese le aree verdi pubbliche e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti come frazione umida dei rifiuti.

Articolo n° 46

ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o/e il Comando di Polizia Municipale, provvederanno ad identificare il responsabile dello scarico, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. Nei casi di cui al precedente comma si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 58 del presente Regolamento.

Articolo n° 47

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli ecc.).

Articolo n° 48

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo n° 49

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinaria richiesti per lo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Articolo n° 50

PARCHI NATURALI E AREE DI SOSTA TURISTICA

1. I parchi naturali e le aree di visita, passeggiata e di sosta turistica saranno dotate di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani.
2. Tali aree saranno tenute pulite dai fruitori o dai gestori nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e da quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.
3. Nel caso non fossero presenti i contenitori per la raccolta differenziata, i visitatori e turisti sono tenuti ad asportare i rifiuti eventualmente prodotti.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo n° 51

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Sono rifiuti urbani i RIFIUTI CIMITERIALI provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come definiti al precedente articolo 5 del presente Regolamento, diversi dai rifiuti classificati come Verde, Esterni e Assimilati.
2. Per tali rifiuti si demanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti in cassonetti/bidoni per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano fra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di soste, degli uffici e delle strutture annessi.
5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati, stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile, muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno al cimitero. Rientrano tra essi in particolare:
 - a) resti non metallici del feretro ed avanzi di indumenti che devono essere, dopo opportuna disinfezione e riduzione volumetrica, trasportati ad idoneo impianto di incenerimento o smaltiti come Rifiuti Urbani, previa certificazione del responsabile sanitario del cimitero che non sono infetti;
 - b) resti metallici, come per esempio zinco, residui piombosi e simili, potranno, dopo opportuna bonifica e disinfezione, essere recuperati tramite rottamazione;
 - c) i materiali lapidei, che devono essere smaltiti come rifiuti inerti, tramite frantumazione e recupero o, in alternativa, tramite conferimento in discarica per inerti.

Articolo n° 52

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I proprietari di un veicolo a motore o di un rimorchio, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 22/1997, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al precedente comma 1 del presente articolo, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti dal Comune e non reclamati dai proprietari sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure della normativa in materia.

Articolo n° 53

RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono rifiuti inerti i rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo, classificati come rifiuti "non" pericolosi.
2. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria di tipo A, autorizzate, oppure essere recuperati, previa frantumazione presso impianto autorizzato.
3. Gli inerti possono essere conferiti al servizio pubblico, solo se appositamente istituito, in modiche quantità e solo nel caso in cui provengano da piccole manutenzioni eseguite direttamente dal produttore dei rifiuti presso la propria abitazione o proprietà. Le ditte od imprese edili non possono in nessun caso conferire al servizio pubblico i rifiuti inerti derivanti dalla propria attività, anche nel caso in cui eseguano piccole manutenzioni, con scarsa produzione di rifiuti, presso le abitazioni dei propri clienti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo n° 54

TASSA - TARIFFA

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come definiti dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU).
2. La tassa in argomento è disciplinata da apposito Regolamento Comunale.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, la Tarsu dovrà essere sostituita dalla tariffa, che dovrà essere determinata secondo le indicazioni contenute nel citato decreto.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 55

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 197 del Decreto Legislativo n° 152/06, è affidata alla Provincia il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
3. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico- sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL. ai sensi della legislazione regionale in materia.

Articolo n° 56

CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle norme del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
2. In caso di abbandono e scarico abusivo di rifiuti, il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine perché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante apposita ditta.
3. Qualora per motivi di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica e/o per ragioni di sicurezza e decoro dell'area pubblica i rifiuti abbandonati debbano essere rimossi immediatamente da parte del servizio pubblico di raccolta, le spese verranno poste a carico del responsabile dello scarico abusivo.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono e dello scarico abusivo di rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo n° 57

ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo n° 58

DIVIETI

1. E' vietato l'abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato scaricare i rifiuti nei fossati.
3. E' vietata ogni forma di rovistamento "non autorizzata" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio Comunale ovvero presso le isole ecologiche comunali.
4. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
5. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta dei rifiuti.

6. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti di raccolta sia del rifiuto umido che di quello del secco non riciclabile dei materiali estranei.
11. E' vietato l'utilizzo, per la raccolta dei rifiuti umidi, di sacchetti che non siano delle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
12. E' vietato conferire al servizio pubblico comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel presente Regolamento e dal servizio di raccolta.
13. Ai condomini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori stradali di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, é vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli per cui sono predisposti, se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale.
14. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani .
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani al servizio di raccolta pubblico.
16. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spargimento di olio e simili.
17. E' vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione, dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti.
18. E' vietato il conferimento presso l'isola ecologica comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.

Articolo n° 59

VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI - SANZIONI

1. Le violazioni dei divieti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale e le sanzioni da applicare sono stabilite dai commi che seguono.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale e/o regionale vigenti, per l'inosservanza di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui ai commi che seguono.
3. L'inosservanza dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 e dei punti 14, 15 e 18 (nel caso di conferimento presso l'isola ecologica di rifiuti pericolosi) dell'art. 58 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento/00) a € 3.000,00 (tremila/00) oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.
4. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 7, 29, 38, 39, 40, 41, 42 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 (duecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00), oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione medesima.
5. L'inosservanza dei punti dal n. 3 al n. 13 e 16,17 e 18 dell'art. 58 (per il conferimento di rifiuti non pericolosi presso l'isola ecologica) sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
6. Dalle violazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 58, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione ed il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

7. Per la violazione di cui al punto 13 dell'articolo 58 del presente regolamento, verrà erogata sanzione in solido ai residenti del condominio ed esercizi commerciali cui é stato dato in affidamento il contenitore per la raccolta dei rifiuti.

8. Nel caso di mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Sindaco ordina d'ufficio l'esecuzione dei lavori a spese degli interessati.

9. L'inosservanza di altre disposizioni regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (duecento/00).

10. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni Amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo 1° della Legge 24/11/1981, n. 689.

11. Tutte le sanzioni contenute nel presente articolo possono essere ridotte di 1/3 (un terzo) del minimo, solamente per colui che commette la violazione per la prima volta e ne faccia espressa richiesta al Sindaco motivando adeguatamente la richiesta di riduzione della sanzione. Nel caso di un soggetto recidivo previa diffida oltre ad applicare le sanzioni previste dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere per la messa in atto di qualsiasi altro strumento repressivo, compresa la revoca di proprie concessioni od autorizzazioni di qualunque genere rilasciate al medesimo soggetto recidivo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo n° 60

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale, la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale del 13 Dicembre 1984, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

Articolo n° 61

RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Si demanda alla Polizia Municipale il compito di far rispettare il presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

Articolo n° 62

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e il giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si deve intendere completamente abrogato, in tutto o in parte, ogni precedente provvedimento in contrasto.